



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Tributi

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **83**

Del **27/04/2016**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016 - I.E.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	<b>SERI Massimo</b>	Si	14)	<b>LUZI Carla</b>	Si
2)	<b>AGUZZI Stefano</b>	No	15)	<b>MINARDI Renato Claudio</b>	Si
3)	<b>ANSUINI Roberta</b>	No	16)	<b>MIRISOLA Stefano</b>	No
4)	<b>BACCHIOCCHI Alberto</b>	Si	17)	<b>NICOLELLI Enrico</b>	Si
5)	<b>BRUNORI Barbara</b>	Si	18)	<b>OMICCIOLI Hadar</b>	Si
6)	<b>CIARONI Terenzio</b>	Si	19)	<b>PERINI Federico</b>	Si
7)	<b>CUCCHIARINI Sara</b>	Si	20)	<b>PIERPAOLI Dana</b>	Si
8)	<b>DE BENEDITTIS Mattia</b>	No	21)	<b>RUGGERI Marta Carmela Raimonda</b>	Si
9)	<b>DELVECCHIO Davide</b>	Si	22)	<b>SANTORELLI Alberto</b>	Si
10)	<b>D'ERRICO Sergio</b>	No	23)	<b>SERRA Laura</b>	No
11)	<b>FULVI Rosetta</b>	Si	24)	<b>SEVERI Riccardo</b>	Si
12)	<b>FUMANTE Enrico</b>	Si	25)	<b>TORRIANI Francesco</b>	Si
13)	<b>GARBATINI Aramis</b>	Si			

Presenti: **19** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **D'ERRICO Sergio - SERRA Laura**

### **FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale**

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **FUMANTE ENRICO, LUZI CARLA, PIERPAOLI DANA.**

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016 - I.E.

**Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Aguzzi, De Benedittis, Ansuini e Mirisola.**

**Sono usciti i consiglieri Garbatini e Luzi.**

**Sono presenti n. 21 consiglieri.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, con riferimento in particolare al comma 14, punti a) e b), che prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 111 del 24/06/2015 sono state determinate le seguenti aliquote e le detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015:

ALIQUOTA 2,5 per mille:

- per tutte le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/2 -A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
- ad una ed una sola unità immobiliare, escluse le abitazioni rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta dovuta sul suddetto immobile è ridotta di due terzi.

ALIQUOTA 1,0 per mille:

- Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994

ALTRI IMMOBILI: aliquota pari a zero;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha prorogato il termine per deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'ente;

VISTA la proposta presentata in data 19.04.2016 dall'Assessore ai servizi finanziari;

VISTO il verbale n. 4 della 4^ Commissione Consiliare del 22.04.2016;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000:

- Parere di regolarità tecnica del dirigente responsabile Servizio Tributi (Dott.ssa Daniela Mantoni), in data 19.04.2016, favorevole;
- Parere di regolarità contabile del dirigente responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Daniela Mantoni) in data 19.04.2016, favorevole;

VISTO il parere dell'Organo di revisione espresso in data 19.04.2016 con verbale n. 19;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 8 (Aguzzi, Ansuini, Delvecchio, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli)

ASTENUTI: 0

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, per l'anno 2016, la seguente aliquota per l'applicazione della TASI:
  - ALiquota 1,00 per mille:
    - Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994;
3. di prendere atto della non assoggettabilità all'applicazione della TASI delle seguenti fattispecie sulla base di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata:
  - per tutte le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/2 -A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;

- ad una ed una sola unità immobiliare, escluse le abitazioni rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art.1 della legge 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivo;
  5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
  6. di diffondere il presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune di Fano.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 8 (Aguzzi, Ansuini, Delvecchio, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli)

ASTENUTI: 0

#### **DELIBERA**

di DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Presidente**  
Fulvi Rosetta  
F.to digitalmente

**Il Segretario Generale**  
Renzi Antonietta  
F.to digitalmente

---

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **83** del **27/04/2016** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 28/04/2016

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

---

---